

Repertorio n.

UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA "CIVILTÀ DELLE PIETRE"

Provincia di Brescia

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO “I CAMUNELLI” PER IL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/08/2025

L’anno 2022, addì del mese di, presso la sede dell’Unione dei Comuni della Media Valle Camonica “Civiltà delle Pietre”, sita in Capo di Ponte Via Stazione 15, avanti a me, nato/a a il, Segretario dell’Unione medesima, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente,

TRA

Il/la, nato/a a (..) il, nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni della Media Valle Camonica “Civiltà delle Pietre”, Codice Fiscale 90020920170 e Partita IVA 03253150985, domiciliata per la carica presso la sede dell’Unione, il/a quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta (di seguito denominata “Unione”),

E

....., nato/a a(....) il, domiciliato/a in codice fiscale, che interviene al presente atto in qualità di della Ditta con sede legale in Codice Fiscale e Partita Iva n. di seguito denominato concessionario;

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Assemblea n. ____ in data _____ è stato deliberato di procedere all’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido sito in Capo di Ponte in Via S. Martino 12 e in Losine alla via Prudenzeni 22, per il periodo dal 01/03/2022 al 31/08/2025 ed approvato il relativo schema di contratto;
- che con procedura di gara
- che alla data di scadenza sono pervenute n. _____ offerte;
- che si è addivenuto all’aggiudicazione della concessione con determinazione del Responsabile dell’Area Affari generali n. del

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 CONTENUTO DELLA CONCESSIONE - RETTE DA APPLICARE

Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell’asilo nido, sito in Capo di Ponte, in Via S. Martino e alla sede distaccata di Losine in via Prudenzeni.

La concessione consiste nella gestione complessiva del servizio comprendente tutte le attività educative, amministrative, compresa la gestione delle entrate dell'asilo nido.

La struttura adibita ad asilo nido ha la capacità massima di 26 utenti presso la sede di Capo di Ponte e di 14 utenti presso la sede distaccata di Losine, aventi un'età che va dai tre mesi ai tre anni, per un **totale di n. 40 bambini**.

L'asilo nido funziona tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi dalla normativa.

Il servizio rimarrà aperto anche il giorno di ricorrenza del Santo Patrono del paese.

È garantita l'apertura annuale per 48 settimane oltre 4 settimane ad agosto per il servizio estivo sulla base delle richieste.

L'orario di apertura standard è compreso tra le ore 8:00 e le ore 17.00, dal lunedì al venerdì, estensibile, con costo suppletivo rispetto alle rette, ad un orario massimo compreso tra le ore 7:30 e le ore 18.00, dal lunedì al venerdì.

Il personale impiegato nella gestione dell'asilo nido è determinato nella qualificazione e nella misura indicata dalle disposizioni di legge statali e regionali.

Il concessionario garantirà il servizio di un medico in caso di necessità.

Spetta al concessionario il corrispettivo mensile, per utente.

Le rette mensili totali verranno versate direttamente dall'utente al concessionario.

Si precisa che agli utenti residenti nei Comuni facenti parte dell'Unione verrà corrisposto direttamente dall'Ente un contributo erogato dalle Amministrazioni Comunali nella misura massima di 75 euro, variabile secondo le fasce ISEE stabilite con apposita deliberazione dell'Ente.

Nel caso di iscrizioni part time, corrispondenti a 3 ore di frequenza, gli importi suddetti sono ridotti al 50%.

In caso di assenza del bambino per malattia o altro motivo dovrà comunque essere corrisposta la quota mensile intera, salvo per assenze superiori ai 12 giorni consecutivi (sabato e domenica esclusi), per i quali si applicherà una riduzione del 10% sulla retta. In caso di 12 giorni di assenza non consecutivi non si applicherà alcuno sconto.

Per i giorni di assenza non verrà addebitato il costo del pasto.

Ai fratellini o sorelline iscritti all'asilo nido verrà applicato uno sconto del 20% sul totale delle rette.

Spetta al concessionario, un contributo annuale di € 100,00 per ogni bambino iscritto per almeno 60 giorni, parametrato alla durata della concessione.

Spetta al concessionario la quota di compartecipazione annuale dell'Ente che prevede un importo annuo di € _____, parametrato comunque alla durata della concessione;

Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione dell'asilo nido competono esclusivamente e per intero al concessionario, mentre eventuali contributi per la manutenzione o adeguamento del fabbricato competono esclusivamente e per intero all'Unione concedente.

Il concessionario deve assicurare ai residenti dei Comuni facenti parte dell'Unione la priorità per l'accesso all'asilo nido e gli ulteriori posti disponibili possono essere destinati ai residenti dei comuni limitrofi.

ART. 2 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHiesto

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto didattico-educativo-gestionale presentato dal concessionario.

In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando

un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente.

Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

ART. 3 ESTENSIONE DEL CONTRATTO

Qualora, durante la vigenza del contratto, l'Amministrazione dovesse riscontrare la necessità di integrare il servizio con ulteriori prestazioni ed attività di natura uguale o complementare (es.: servizio di sostegno per l'eventuale inserimento di bambini portatori di handicap), potrà affidare le stesse, con atto formale, al concessionario.

ART. 4 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione del servizio è prevista con decorrenza a far data dal 1 marzo 2022 fino al 31 agosto 2025.

Il valore contrattuale è convenzionalmente stabilito in €. oneri della sicurezza, ulteriori contributi ed IVA esclusi.

Tale valore è stato determinato ipotizzando la frequenza mensile piena di n. 40 bambini a tempo pieno, con una retta mensile pari ad euro cadauno (IVA esclusa) a cui si somma l'importo della **compartecipazione alla spesa da parte dell'Unione pari ad euro 74.000 per la durata della concessione (di cui 26.000 euro riconosciuti per l'anno 2022 e 16.000 euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025)**

Spetta altresì al concessionario per gli anni 2022, 2023 e 2024 un contributo annuale di € 100,00 per ogni bambino iscritto per almeno 60 giorni consecutivi; per le annualità 2022 e 2025 detto contributo sarà riparametrato alla durata della concessione e pertanto fissato rispettivamente in €83,33 e € 66,67.

ART. 5 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Tutti gli oneri e le spese, attuali e futuri, nessuno escluso, riconducibili alla concessione del servizio di gestione di cui all'art.1 del presente Contratto sono ad esclusivo carico del concessionario del servizio.

Il concessionario è tenuto ad elaborare una personale Carta dei servizi entro l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023.

ART. 6 ONERI A CARICO DELL'UNIONE

Sono a carico dell'Unione, che comunque si riserva gli opportuni controlli sul loro corretto utilizzo e gestione, le seguenti spese:

- il riscaldamento dell'asilo nido;
- l'energia elettrica dell'asilo nido;
- il telefono da utilizzare solo per i rapporti strettamente connessi alla presente concessione;
- taglio dell'erba nel prato pertinenziale dell'asilo;
- arredi.

L'Unione, oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione straordinaria dei beni immobili, degli impianti e delle attrezzature;

- la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni - di proprietà dell'Unione - ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi), in caso di guasto non riparabile, e dell'arredo professionale della cucina (tavoli, armadiature, carrelli inox, etc.), se necessario, ed in ogni caso quando guasti e rotture non siano imputabili al concessionario;
- il taglio erba delle aree verdi;
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- la fornitura di apparecchiature accessorie per handicap, in base a prescrizione medica.

ART. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di predisporre un proprio "documento di valutazione dei rischi", di avere le figure professionali idonee all'applicazione dello stesso e di comunicare il nominativo del responsabile della "Gestione della Sicurezza".

E' posta ad esclusivo carico del concessionario l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e le derivanti responsabilità. Il concessionario dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di approvazione di un proprio "piano di emergenza" dichiarando di avere le figure professionali idonee all'applicazione dello stesso e di comunicazione dei nominativi dei Responsabili.

Il concessionario solleva l'Unione da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente le previsioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 T.U. Sicurezza e s.m.i.

Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati, il concessionario si impegna a garantire il funzionamento del Servizio oggetto del presente contratto, con proprio personale e a provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo.

ART. 8 CONTROLLI E VERIFICHE CLAUSOLA CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

L'Unione, anche avvalendosi di apposita Commissione di Vigilanza, (commissione ai servizi sociali), attua i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento della gestione, nonché sul corretto utilizzo delle strutture al fine di verificare il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione. La vigilanza sulla gestione compete all'Unione dei Comuni per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente

contratto, l'Unione può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio. Il concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza, di cui al primo comma, tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l'accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza segnalerà eventuali inadempienze al Concessionario ed all'Unione, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà, se necessario, alle comminatorie e diffide. È facoltà dell'Unione chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le Parti sono, di norma, tenute per iscritto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente contratto ed al capitolato allegato, fra l'Unione ed il Concessionario, il Foro competente sarà quello di Brescia.

ART. 9 CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dal presente contratto il concessionario ha costituito una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16 mediante polizza fideiussoria, nei modi di legge pari al 10% dell'importo contrattuale, ridotto del 50% se in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000 ai

sensi del D.Lgs. 152 del 11 settembre 2008.

ART. 10 PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario e da questi non giustificato, il servizio non venga espletato in modo conforme alle prescrizioni della normativa in vigore in materia ed a quanto previsto dal capitolato allegato al presente contratto, che le parti dichiarano di accettare pienamente, nonché dal progetto presentato dallo stesso concessionario in sede di gara, l'Unione applica al concessionario, dopo aver accertato l'inadempimento, in contraddittorio con il medesimo e previa comunicazione scritta, una pena pecuniaria, da € 100,00= a € 1.000,00 per ogni violazione contestata, in ragione della gravità della violazione commessa.

La valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sull'ammontare della conseguente pena pecuniaria da infliggere al concessionario è demandata alla Commissione di Vigilanza, in contraddittorio con il concessionario. L'Unione può valersi della cauzione di cui all'art. 10 a pagamento di penali. Entro dieci giorni la cauzione deve essere integrata dal concessionario.

ART. 11 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' espressamente vietato cedere ad altri la concessione, anche parziale, del servizio di cui al presente contratto. La cessione senza consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, autorizzano l'Unione a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente contratto, nessuna esclusa sono a totale carico del concessionario. Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

ART. 13 ESSENZIALITÀ

Tutte le clausole del presente contratto e del capitolato di cui agli atti di gara, sono considerate dalle parti come essenziali, ed il loro mancato adempimento legittima le parti alla immediata risoluzione di diritto del contratto.

ART. 14 CONTRATTO RECESSO E RISOLUZIONE

L'Unione può procedere ipso iure ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) gravi inadempimenti nella conduzione del servizio quali la sospensione e/o l'interruzione del medesimo;
- b) mancato e/o non corretto pagamento delle retribuzioni e/o degli oneri previdenziali del personale impiegato;
- c) apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- d) cessione del contratto;
- e) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti impiegati nel servizio;
- f) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento del servizio;
- g) mancato addestramento del personale ai rischi esistenti negli ambienti di lavoro;
- h) inserimento in servizio di personale qualitativamente e quantitativamente inadeguato;
- i) avviamento a carico del titolare o degli amministratori del concessionario di procedimenti penali;
- j) mancato rinnovo da parte degli Enti competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;

k) inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e inosservanza di norme igienico sanitarie;

l) altre gravi negligenze e/o inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere sia la regolarità sia la qualità del servizio.

Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto, l'Unione addebita allo stesso, oltre agli eventuali danni, i costi che dovrà sostenere per l'affidamento del servizio ad altro soggetto. L'esercizio del recesso e della volontà di avvalersi della risoluzione del contratto devono essere comunicati alla controparte mediante lettera raccomandata A.R. almeno sessanta giorni prima della effettiva interruzione del servizio.

ART. 15 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 RGPD 2016/679

La DITTA viene designata quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, Paragrafo 1, Punto 8) e art. 28, Paragrafo 1, **RGPD 2016/679**.

In ossequio alla previsione di cui all'art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, il presente articolo disciplina i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento dei dati con riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito del presente contratto.

La Ditta, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, si impegna ad offrire garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto dell'Unione al fine della tutela dei diritti degli interessati. La Ditta, in qualità di Responsabile del trattamento si impegna ad osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare:

- a) il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento;
- b) il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che la normativa vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- c) il Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che, in caso di raccolta, i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- d) il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) il Responsabile del trattamento garantisce che le persone che nell'ambito della propria organizzazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una adeguata formazione con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese la *pseudonimizzazione* e la cifratura dei dati personali, necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;

- g) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- h) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- i) il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- j) il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- k) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- l) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- m) il Responsabile del trattamento designa il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nei casi previsti dall'art. 37 del RGPD, pubblica i suoi dati di contatto e li comunica al Garante per la protezione dei dati personali ed al Titolare del trattamento;
- n) il Responsabile del trattamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 2, del RGPD, istituisce e aggiorna un registro, tenuto in forma scritta, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del "Comune di Monti";
- o) il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall'Ente sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- p) il Responsabile del trattamento, al momento della cessazione del contratto/incarico/fornitura/consulenza oggetto di affidamento, si obbliga a restituire al Titolare tutti i dati personali trattati e a cancellare le copie esistenti, salvo il caso in cui la normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati;
- q) il Responsabile del trattamento si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- r) il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei dati.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia" dell'UNIONE, al D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alla normativa statale direttamente applicabile ed alle norme del Codice Civile.

Per l'Unione Comuni Media Valle
Canonica "Civiltà delle Pietre"
IL PRESIDENTE

Per l'operatore economico
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Segretario rogante
.....

.....

.....

INFORMATIVA PRIVACY

La presente informativa è resa alle ditte, persone fisiche, o ai referenti delle ditte i cui dati personali, sono trattati dall'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica, in ragione della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE si comunica quanto segue.

- **Il titolare del trattamento** è l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle pietre", Via Stazione 15, Capo di Ponte (BS).

- **Il Responsabile della protezione dei dati** può essere contattato all'indirizzo email rpd@unionemediavallecamonica.bs.it

- **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati personali raccolti in occasione della stipula del contratto e durante l'esecuzione dello stesso sono trattati per le seguenti finalità:

- gestire il rapporto contrattuale e adempiere a quanto in esso prescritto. Il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto;
- adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli fiscali e contabili. Il trattamento è necessario per rispettare gli obblighi di legge;

Il conferimento dei dati raccolti è necessario per l'esecuzione del contratto e in loro mancanza il titolare si trova nell'impossibilità di adempiervi.

Comunicazione a terzi

I dati sono comunicati a:

- altre pubbliche amministrazioni quando ciò risulti necessario per obbligo di legge, di regolamento o normativa comunitaria;
- soggetti terzi a cui l'Unione affida lo svolgimento di determinate attività quali adempimenti contabili o fiscali o l'assistenza informatica. Tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento.

Pubblicazione

I dati sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Unione per adempiere agli obblighi di legge in materia di trasparenza.

Conservazione dei dati

I dati relativi al rapporto contrattuale con il fornitore sono conservati per dieci anni in adempimento agli obblighi di legge.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. I diritti possono essere esercitati all'indirizzo rpd@unionemediavallecamonica.bs.it

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per presa visione
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....